

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo Brixiae, 1603

Delle Pene. Cap. XX [i. e. XXII].

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Paffato l'Infermo di questa vita, sarà trio di questi tre; dichiarando, che va da tutti accompagnato alla sepoltura, e diranno poi tre volte almeno per l'ani ma sua l'Officio de morti, senza però ap parati di tombe funerali, non essendo questo officio loro.

Delli Affistentiral Banco. Cap. XIX.

S Aranno due Fratelli, quali tutte le Feste la mattina, e dopò il desinare mentre dura la Congregatione, hauera-no da stare assissenti al banco in Chiefa, à riceuer le limofine, che faranno offerte; & haueranno custodia della Chie sa, non lasciando entrar nell'Oratorio alcuna Donna: nel qual tempo potranno dire l'Officio tra loro con voce bassa, e leggere alcun libro diuoto, acciò suppliscano in Chiesa à quello che fariano nell'Oratorio.

Del tempo che hanno da durare in officio gli Officiali, e quali, e quando si hanno da eleggere. Cap. X X.

Vtti li sudetti Officiali haueranno da durare in Officio vn' anno, eccetto gli Assistenti al banco, che dureranno un mese solo, e saranno eletti dal Priore.

E chi sarà stato Priore vn'anno, no possa esser di nuouo eletto al medesimo officio, se non passati due anni; & il medefimo s'offerui del Sottopriore: il quale però possa esier eletto al fine del suo officio per Priore, se cosi parera bene alla Compagnia.

Nè possa esser eletto alcuno per Priore, fe non saprà leggere, e non harà almeno venticinque anni compiti, e non farà perseuerato con buon'essempio nella Compagnia quattro anni continui.

L'elettione del Priore, Sottopriore, e Mzestro delli Nouizzi, si faccia à ballot te, ouero à voci secrete, alla presenza del Confessore della Compagnia, ouero d'vn'altro Sacerdote deputato dal Vescouo; e quello sia eletto, che hauerà hausto la maggior parte delle voci in fino fautore.

parente non possa dar voce all'altro, e che fra tutti gli officiali non fi possano eleggere più di due, che fieno parenvi insieme.

E tale elettione si farà nella festa di tutti i Santi, e nella prima Domenica dell'Aduento entraranno tutti in posseffo dell'officio.

> Dell'autorità de gli Officiali. Cap. XXI.

Ppresso i sopradetti officiali, sim che dureranno in officio (eccetto gli Assistenti al banco) sarà tutta l'auttorità, e gouerno della Compagnia. Si che essi soli, ò almeno i due terzi di loro, potranno trattare, ordinare, e far affolutamente quel tanto, che giudiche ranno effer in beneficio della Compagnia, e non altrimento. Ma alla elettione de gli officiali,& al ri ceuere de i Fratelli, harà da concorrere l'vniuerfal Compagnia.

Delle Pene. Cap. XX.

Perche il timore della pena, suole alle volteritrarre gli huomini dal male, & indurli al bene, doue non opra l'amore della virtu; per prouedere alli difordini che potriano nascere nelle Compagnie, & accioche le buone Cópagnie non fieno disturbate, e corrotte dalli mali Fratelli: si constituiscono l'in frascritte pene.

Chi subornera alcuno per far dar la vo. ce à se,ò ad altri; per la prima volta sia priuo della voce attiua, e passiua per due anni; per la seconda sia cancellato della Compagnia.

Chi fenza leggitima caufa, ò fenza auifa re il Confessore, ouero il Priore, perderà vna volta la solita Communiones faccia la disciplina in presenza de gli altri nell'Oratorio, ouero stia fuori dell'Orarorio per vn mese, all'arbitrio del Priore.

Chi la perderà due volte continue, se gli raddopijla pena.

Chi la perderà tre volte, sia cancellato. Chi porterà pugnale, ò spada senza Gli altri officiali fiano eletti all'arbi- licenza, fia sospeso dalla Compagnia. due men; se non vorra deporre l'arme,

Chi sarà pertinace in non voler obedire al Priore, ouero gli dirà graue ingiutia, sia cancellato.

Chi bestemmiera Dio, dla B. Vergi ne, ddira altra atroce bestemmia, sia

cancellato.

Chi porterà odio, e non vorrà far pa ce, ouero perdonare, dopò la feconda ammonitione fia cancellato.

Chi mancheratre volte continue di venire alla Compagnia, senza leggitimo impedimento, e non hauendo auisato il Priore, sia cancellato.

Chi anderà alle Tauerne senza neces stà, faccia tre discipline nell'Oratorio, ditia suori d'essa per vn mese, e non si emendando, sia cancellato.

Chi commetterà peccato di fornicatione, ò d'adulterio, ò altro peccato di carne, fia cancellato.

Chi farà giuramento falso in giudi-

cio, fia cancellato.

Chi mouerà lite senza licenza del Confessore, e del Priore; stia suori della Compagnia sinche l'harà sinita, hamendo ragione: hauendo il torto, sia cancellato.

Chi robberà, ò in altro modo darà dano notabile al prossimo; sia cacellato.

Chi senza leggitimo impedimento,e senza auisar il Priore, mancherà di venire alle processioni; stia per vn mese di sotto à tutti i Fratelli, ouero faccia vna volta la disciplina in mezo dell'Orato rio all'arbitrio del Priore: se mancherà due volte, gli sia raddoppiata la pena; se tre volte continue, sia cancellato. Se alcuna Compagnia ricuserà d'andaze alle tre processioni generali, & alle altre ordinate dal Vescouo; sia punita all'arbitrio d'esso.

E finalmente chianque commetterà altro graue errore, fia punito con pena

proportionata

Bl'auttorità di correggere, e caftigare i fratelli, con le sudette, & altre pene, stia presso il Priore solo, ouero in sua ab senza al Sottopriore; eccetto che quando si hauerà da cancellare alcuno, la cacellatione si faccia col parere, e consenso del Capitolo.

Essendo alcuno per sua colpa cancellato dalla Compagnia, perda l'habito, e sia applicato alla Scuola; nè sia admesso in altra; E quella che contrasarà, sia priva dell'andare alle processioni per vn'anno, e tale ammessione sia nulla. Nissua Compagnia possa di nuovo rice vere chi sarà cancellato, se non passato vn'anno, e se non si vedrà in lui manise sta emendatione: e giudicandosi esserbe ne riceverlo, sia ricevuto per nuovo.

Finalmente accioche i presenti ordini non fiano posti in oblinione, e negles ti, ma conferuati nella memoria, & efe quiti; ciascun Fratello, ne terrà presso di se vna copia, e la leggerà, ouerò farà leggere almeno vna volta il mese. E parimente tutti i Priori almeno quatro volte l'anno li facciano leggere in presenza di tutte le lore Compagnie, insieme col Breue dell'Indulgenze concesse da Papa Gregorio Decimo Terzo, à queste, e simili Compagnie; allequali fi degni il Signore di conceder gratia d'esser nel numero di quei buoni,e fede li serui, che essendo stati in poche cose fedeli, sono riceuuti nell'eterno gaudio del lor Signore , e constituiti sopra molti beni.

Modo di riceuere i nuoui Fratelli nella Compagnia. Cap. XXIII.

PATTA prima la benedittione dell'habito dal Sacerdote, e dopò celebrata la Messa, e communicati tutti i Fratelli, e fatto il Sermone; Il Maestro delli Nuoui, pigli per mano il Fratello che vorrà farsi della Compagnia, e lo conduca ad inginocchiarsi innanzi al Sacerdote, il qual interrogande dica à lui.

Sac. Quid queris frater? Nou. Dei misericordiam, & huine

Confraternitatis charitatem.

Sac. Deus misereatur tui, & benedicatte. Et il Choro risponda. [Vt cognoscas in terram viam tuam, & in om nibus gentibus salutare tuum.

Sac. Dominus custodiat introitum

. man

Cho. Exhoc nunc, & vique in ixculum. Quius